



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flpposta@SoftHome.net

Segreteria Generale

Prot. n. 165/FLP/2003

Roma, 17 febbraio 2003

NOTIZIARIO N° 15

Alle OO.SS. federate alla FLP
Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

COMPARTO MINISTERI L'ARAN RISPONDE A VARI QUESITI (5° PARTE)

A seguito di vari quesiti presentati dai alcuni responsabili dei Ministeri, inerenti norme contrattuali del personale dei livelli e relazioni sindacali, l'ARAN ha provveduto a fornire le relative risposte, in data 20 gennaio 2003, reperibili anche sul sito internet della stessa Agenzia, che la FLP riporta di seguito:

ORARIO DI LAVORO

➤ **Quesito:**

F 1 - E' possibile articolare l'orario di lavoro in turnazioni di 12 ore in relazione a particolari attività?

Risposta:

In proposito sembra utile rappresentare che, ai sensi dell'Accordo riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", del 12 gennaio 1996, la turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, per cinque, sei o sette giorni, in relazione a specifiche e ben circoscritte funzioni e che a tale articolazione dell'orario di lavoro si fa ricorso qualora le modalità ordinarie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze del servizio.

In particolare, per gli aspetti che qui interessano, il citato Accordo, all'art. 1, nel definire i criteri generali per l'effettuazione delle turnazioni, al punto e) prevede che all'interno di un arco temporale di 24 ore "deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore



consecutive".

La clausola in questione non stabilisce chiaramente la durata massima del turno, ma questo ultimo elemento si evince indirettamente dalla individuazione di un periodo di riposo minimo che, nell'arco temporale delle 24 ore, non deve essere inferiore alle dodici ore, lasciando intendere che le rimanenti dodici potrebbero essere destinate allo svolgimento dell'attività di servizio.

Nell'ambito di tale previsione di carattere generale, spetta, pertanto, alle singole amministrazioni, nell'esercizio della loro autonomia e responsabilità, stabilire le attività per le quali è configurabile tale specifica modalità di turnazione.

Si fa comunque presente che il CCNL del 16 febbraio 1999 demanda la materia dell'orario di lavoro alla contrattazione integrativa per quanto attiene all'individuazione dell'articolazione delle relative tipologie, che potranno essere adattate alle esigenze delle singole amministrazioni sempre nell'ambito dei principi generali enunciati nel suindicato Accordo.

➤ **Quesito:**

F 2 - Il personale che svolge le turnazioni come articolazione dell'orario di lavoro basata su sessioni di lavoro di 12 h con successivo riposo di 24 h, ha diritto all'indennità di turno?

Risposta:

In via preliminare occorre rappresentare che l'Accordo riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" del 12 gennaio 1996, prevede che le turnazioni costituiscono una particolare modalità di effettuazione dell'orario di lavoro, in quanto il ricorso alle stesse è possibile solo qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Rientra, pertanto, nella autonomia e responsabilità delle amministrazioni individuare le attività per le quali è possibile tale articolazione oraria, pur nel quadro dei criteri previsti dal citato Accordo.

In particolare quest'ultimo, all'art. 1, comma 2, nel disciplinare i criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni, prevede, al punto e) dello stesso comma, che all'interno di un arco temporale di 24 h deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 h consecutive.

La clausola in questione, pertanto, non definisce chiaramente la durata massima del turno, ma stabilisce un periodo di riposo minimo che, nell'arco temporale delle 24 ore, non deve essere inferiore alle dodici ore, lasciando intendere che le rimanenti dodici potrebbero essere destinate allo svolgimento dell'attività di servizio.

Da quanto sopra si evince chiaramente che le sessioni di lavoro di 12 h, che prevedano un riposo successivo di 24 h, sono configurabili quali turnazioni e pertanto i lavoratori assoggettati a tale disciplina di lavoro sono destinatari dell'indennità di turno con le modalità previste dalla contrattazione integrativa.



Si fa inoltre presente che, il CCNL del 16 febbraio 1999, demanda l'individuazione dell'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro alla contrattazione integrativa, al fine di consentire i necessari adattamenti delle stesse alle esigenze delle singole amministrazioni pur nell'ambito dei principi generali stabiliti nel citato Accordo del 12 gennaio 1996.

➤ **Quesito:**

F 3 - E' possibile considerare tempo di lavoro, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo sulle 'Tipologie di orario di lavoro', anche il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro per personale comandato in missione ?

Risposta:

Il secondo comma dell'art. 4 dell'Accordo sulle "Tipologie di orario di lavoro" del 12 gennaio 1996 si riferisce soltanto a specifiche situazioni in relazione alle quali il dipendente è tenuto a recarsi in luoghi di lavoro diversi dalla sua sede principale di servizio, ma comunque sempre nell'ambito territoriale della stessa, per motivi connessi all'attività lavorativa.

Diversa è l'ipotesi della trasferta, in quanto, laddove vi siano le condizioni per la corresponsione del relativo trattamento economico secondo le disposizioni previste dall'art. 30 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, tale ultimo trattamento deve considerarsi, comunque, onnicomprensivo con riferimento a tutti gli aspetti relativi allo spostamento temporaneo del dipendente ad una altra sede di lavoro.

A completamento di tale tematica, va richiamata la specifica disciplina recata in materia dal citato art. 30, il quale prevede, al comma 1, lett. g), una deroga al principio generale che il tempo di viaggio non può essere considerato attività lavorativa. Tale clausola contrattuale consente, infatti, alle Amministrazioni del comparto Ministeri, di individuare con proprio atto formale, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999, le categorie di lavoratori che, in relazione alla tipologia della loro prestazione lavorativa, debbono necessariamente ricorrere, in via ordinaria, all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. Per tali categorie di personale, quindi, il tempo utilizzato per i trasferimenti può essere considerato come attività lavorativa a tutti gli effetti.

Quesito:

F 4 - Come è possibile realizzare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 h settimanali, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 16 febbraio 1999?

Risposta:

La riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali può realizzarsi alle condizioni previste dall'art. 25 del CCNL 16.2.1999 e, precisamente, soltanto qualora il relativo costo sia fronteggiato con una proporzionale riduzione di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento dell'istituto in questione.

➤ **Quesito:**

F 5 - E' possibile concedere al personale in servizio di reperibilità in giornate

festive, un riposo compensativo sia che venga chiamato ad intervenire sia che rimanga nello stato di attesa?

Risposta:

L'Accordo sulle "Tipologie degli orari di lavoro" del 12 gennaio 1996 stabilisce, all'art. 8, comma 5, che il diritto al riposo compensativo spetta soltanto quando il dipendente incaricato della reperibilità è chiamato a prestare la propria attività lavorativa nella giornata festiva e qualora lo stesso ne faccia esplicita richiesta, in alternativa al trattamento economico spettantegli per il lavoro straordinario.

➤ **Quesito:**

F 6 - I permessi per i figli con handicap grave di cui agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 151/2001 e più in generale i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, riducono le ferie e la tredicesima mensilità?

Risposta:

In proposito si rappresenta che l'art. 18, comma 6, del CCNL del 16 maggio 1995 introduce una norma di maggior favore ed in particolare prevede che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non riducono le ferie, mentre per quanto attiene alla tredicesima mensilità, nulla innova rispetto alle disposizioni legislative, che quindi continuano ad essere applicate anche al personale del comparto dei Ministeri con conseguente decurtazione proporzionale della mensilità in parola.

Tale disciplina si estende anche ai permessi per i figli con handicap grave di cui all'art. 42 del citato d.lgs. 151/2001: sotto tale profilo, ad ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che fa salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi.

➤ **Quesito:**

F 7 - Le 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio vanno proporzionate in relazione ai mesi residui dell'anno solare?

Risposta:

L'art. 13 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 prevede, nei casi e con le procedure in esso dettagliatamente indicate, la concessione di "*...permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno...*"

Al dipendente dunque competono 150 ore per anno solare, indipendentemente dal periodo di fruizione. Non sembra quindi possibile proporzionare le ore concedibili ai mesi residui di possibile utilizzo delle stesse.

➤ **Quesito:**

F 8 - In caso di part-time orizzontale occorre proporzionare le 150 h di permesso retribuito per motivi di studio previste dall'art. 13 CCNL integrativo del 16.5.2001 alla quota oraria?

Risposta:

Nel merito in CCNL non ha disciplinato esplicitamente la problematica. Nel caso di specie tenuto conto che il permesso in oggetto, al contrario della maggior parte delle fattispecie dei permessi retribuiti previsti dai CCNL, viene computato ad ore e non a giorni,



sembrerebbe logico proporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore.

➤ **Quesito:**

F 9 - I corsi-master organizzati per studenti laureati dalle università italiane che abbiano come obiettivo formativo l'acquisizione di specifiche capacità professionali possono essere equiparati ai corsi post-universitari, anche qualora la loro durata sia inferiore all'anno solare?

Risposta:

Sull'argomento si osserva che l'art. 13 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 prevede che i permessi retribuiti ivi previsti possono essere concessi per la partecipazione a tutti i corsi che rilascino un titolo di studio legale, ovvero attestati di qualifica professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, la cui durata corrisponda al corso legale di riferimento. E' invece demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione di ulteriori tipologie di corsi che abbiano durata almeno annuale nonché le altre caratteristiche indicate nel citato art. 13, comma 2, ultimo periodo.

➤ **Quesito:**

F10 - Quali sono le modalità di fruizione dei tre giorni di permesso retribuito previsto dall'art. 18 del CCNL del 16 febbraio 1995, come sostituito dall'art. 9 del CCNL del 16 maggio 2001?

Risposta:

L'art. 9 del CCNL del 16 maggio 2001 nel confermare i tre giorni di permesso retribuito nell'anno per motivi familiari o personali, chiarisce che tali giorni possono essere fruiti sia a giornata intera, a prescindere dall'articolazione dell'orario giornaliero di servizio, sia, in alternativa, in modo frazionato per un numero massimo di 18 ore annue. Il CCNL medesimo precisa, altresì, che le due modalità non sono tra loro cumulabili.

L'UFFICIO STAMPA